

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE REGIONALE n. 1 del 2022 “NORME IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE”

- 1 PREMESSA**
- 2 DEFINIZIONI**
- 3 ATTIVITA' DI AGRICOLTURA SOCIALE E CRITERI NECESSARI PER IL LORO SVOLGIMENTO**
 - 3.1 Funzione inclusiva**
 - 3.2 Funzione di servizio**
 - 3.3 Funzione erogativa**
 - 3.4 Funzione di supporto**
- 4 MODALITÀ E LIMITI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI AGRICOLTURA SOCIALE SVOLTE IN ACCORDO CON I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE**
 - 4.1 Soggetti**
 - 4.2 Modalità di collaborazione e limiti di esercizio**
- 5 INTEGRAZIONE FUNZIONALE CON L'ATTIVITA' AGRICOLA**
- 6 STRUTTURE PER ATTIVITA' DI AGRICOLTURA SOCIALE**
 - 6.1 Edifici e locali**
 - 6.2 Sicurezza dei luoghi**
 - 6.3 Accessibilità**
 - 6.4 Locali per la somministrazione dei pasti**
 - 6.5 Fondi delle fattorie sociali sottratti all'attività venatoria**
- 7 ELENCO REGIONALE DELLE FATTORIE SOCIALI**
 - 7.1 Requisiti di iscrizione**
 - 7.2 Presentazione istanza**
 - 7.3 Attività istruttoria su richiesta di iscrizione**
 - 7.4 Nucleo di valutazione**
 - 7.5 Registrazione**
 - 7.6 Iscrizione provvisoria**
 - 7.7 Aggiornamento e modifiche**
 - 7.8 Sospensione attività e decadenza dell'iscrizione**
- 8 FORMAZIONE OPERATORI DI FATTORIA SOCIALE**
 - 8.1 Requisiti per l'iscrizione nell'elenco**
 - 8.2 Corsi di formazione: soggetti attuatori e procedure di autorizzazione**
 - 8.3 Contenuti dei corsi di formazione**
- 9 RETI DELLE FATTORIE SOCIALI**
- 10 IDENTIFICAZIONE DELLE FATTORIE**
- 11 OBBLIGHI E CONTROLLI**
 - 11.1 Obblighi generali**
 - 11.2 Norme igienico-sanitarie per la somministrazione di pasti e bevande nelle fattorie sociali**
 - 11.3 Vigilanza e controlli**
 - 11.4 Disposizioni sanzionatorie**

1. PREMESSA

Con la legge regionale n. 1 del 24 gennaio 2022 “Norme in materia di agricoltura sociale” la Regione Emilia-Romagna ha definito l’assetto normativo per il settore dell’agricoltura sociale con la finalità di promuoverla e sostenerla come strumento in grado di favorire nuove opportunità occupazionali e reddituali in un quadro di multifunzionalità delle imprese agricole.

Con le presenti disposizioni si dà attuazione alla suddetta legge regionale che ha demandato alla Giunta la definizione dei criteri e delle modalità necessarie allo svolgimento dell’attività di agricoltura sociale, nonché la disciplina delle procedure amministrative e di controllo.

Le disposizioni, pertanto, disciplinano:

1. i requisiti, i limiti, le prescrizioni e le modalità operative per lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale;
2. le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell’elenco degli operatori;
3. le caratteristiche e le modalità di utilizzo del marchio di riconoscimento delle fattorie sociali iscritte all’elenco;
4. i requisiti per il riconoscimento degli operatori di agricoltura sociale ai sensi della legge n. 141 del 2015 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”, del decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 12250 del 2018 “Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alla attività di agricoltura sociale” e della legge regionale n. 1 del 2022 “Norme in materia di agricoltura sociale”.

2. DEFINIZIONI

Nell’ambito delle presenti disposizioni si fa riferimento alle seguenti definizioni:

- **“agricoltura sociale”**: le attività previste all’ articolo 2, comma 1, della legge n. 141 del 2015 esercitate, in forma singola o associata, dagli imprenditori agricoli di cui all’ articolo 2135 del codice civile e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) nel rispetto dei limiti fissati dall’ articolo 2, comma 4, della citata legge statale, dirette a integrare nell’attività agricola l’erogazione di servizi di cui all’articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2022, mediante l’utilizzo dei processi produttivi, delle attrezzature e delle dotazioni proprie delle attività agricole ad esse connessi;
- **“fattorie sociali”**: i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2022 dotati di specifica competenza e formazione, che esercitano le attività di agricoltura sociale e che risultano iscritti nell’elenco regionale delle fattorie sociali;
- **“operatore di fattoria sociale”**: soggetto in possesso dei requisiti definiti al paragrafo 8 delle presenti disposizioni;
- **“servizi sociali”**: come definiti dalla legge n. 328 del 2000, si intendono “tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia”, e dalla legge regionale n. 2 del 2003 all’art. 5 “Interventi e servizi del sistema locale dei servizi sociali a rete”.

3. ATTIVITA’ DI AGRICOLTURA SOCIALE E CRITERI NECESSARI PER IL LORO SVOLGIMENTO

Le attività di agricoltura sociale sono svolte dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile e dalle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello

complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai fini della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo.

Le attività di agricoltura sociale possono essere svolte anche avvalendosi di specifiche figure professionali preposte all'erogazione dei servizi, aventi i requisiti previsti dalle specifiche norme di settore.

Per meglio definire e specificare i criteri necessari per l'esercizio dell'attività di agricoltura le varie tipologie di attività svolte dalle fattorie sociali sono distinte in funzione delle prevalenti modalità di espressione ed esercizio della loro funzione sociale in relazione ai loro fruitori o beneficiari, fermo restando che l'agricoltura sociale è sempre caratterizzata da una integrazione funzionale biunivoca tra l'attività sociale e l'azienda agricola, cioè da una interrelazione tale per cui quell'attività non sussisterebbe senza l'azienda agricola e l'azienda non svolgerebbe una funzione sociale senza quella attività, indipendentemente dal volume o dall'intensità dell'attività stessa.

Pertanto, le attività rientranti nell'agricoltura sociale, assoggettate alle prescrizioni della legge regionale n. 1 del 2022, anche svolte disgiuntamente, sono classificate come di seguito indicato:

1) le attività di agricoltura sociale a prevalente «**funzione inclusiva**» che comprendono le attività indicate all'art. 2 comma 1 lettera a) della legge n. 141 del 2015 che prevede inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651 del 2014, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, e successive modificazioni, di migranti e rifugiati e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale. Tali attività sono organizzate secondo un modello che considera il soggetto fragile quale elemento del processo produttivo agricolo e che attuano/promuovono l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati attraverso assunzioni, tirocini, formazione professionale aziendale;

2) le fattorie sociali a prevalente «**funzione di servizio**» che comprendono le attività definite all'art. 2 comma 1 lettera b) della legge n. 141 del 2015 che prevede la realizzazione di prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana.

Le fattorie sociali che svolgono tali attività attuano azioni volte a promuovere forme di benessere personale e relazionale, nonché attività volte ad offrire esperienze di crescita e integrazione sociale, fornendo elementi formativi e "rigenerativi", educativi e aggregativi per le famiglie e le categorie svantaggiate e le aziende che promuovono prestazioni educative, formative, sociali e rivolte a persone e fasce "fragili" di popolazione o con particolari esigenze quali bambini ("agriasili", "agrinidi"), anziani, minori e giovani con difficoltà nell'apprendimento, in condizioni di particolare disagio o a rischio di devianza, disoccupati di lungo corso, soggetti a rischio di marginalità sociale;

3) le attività di agricoltura sociale a prevalente «**funzione erogativa**» che comprendono le attività definite all'art. 2 comma 1 lettera c) della legge n. 141 del 2015 che prevede la realizzazione di prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante.

Tali attività sono organizzate secondo un modello che considera il soggetto debole fruitore/beneficiario di servizi forniti dalla fattoria stessa ma che non contribuisce al processo produttivo agricolo. Rientrano in tale definizione le attività che attuano/promuovono la fornitura di prestazioni e servizi sociali, riabilitativi/abilitativi;

4) le attività di agricoltura sociale a prevalente «**funzione di supporto**» che comprendono le attività definite all'art. 2 comma 1 lettera d) della legge n. 141 del 2015 che prevede la realizzazione di progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello

regionale, quali iniziative ricreative per bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

Le fattorie sociali possono svolgere attività di agricoltura sociale riconducibili ad una o più funzioni, purché per ciascuna siano soddisfatti i requisiti necessari.

Nella realizzazione delle prestazioni e attività di agricoltura sociale, sia inclusive che erogative, può essere inoltre applicata la metodologia del **Budget di Salute**, come definito dalle Linee programmatiche stabilite dalla Presidenza Consiglio dei Ministri nella Conferenza Unificata del 6 luglio 2022 sulle “Linee programmatiche: progettare il Budget di Salute con la persona-proposta degli elementi qualificanti”. La metodologia, la procedura, gli strumenti e gli elementi qualificanti e attuativi del Budget di Salute sono dettagliatamente descritti nelle Linee di indirizzo della Regione Emilia-Romagna, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1554 del 2015 “Linee di indirizzo per la realizzazione di progetti con la metodologia del Budget di salute” con la quale sono stati definiti i criteri qualificanti e indirizzi omogenei per consolidare la metodologia del Budget di salute e facilitare la sua applicazione negli interventi socio-sanitari dei pazienti dei Centri di Salute Mentale.

In linea generale il Budget di Salute, costituito dall’insieme delle risorse economiche, professionali, umane e relazionali, necessarie a promuovere contesti relazionali, familiari e sociali idonei a favorire una migliore inclusione sociale della persona, è uno strumento generativo che può sostenere la realizzazione di percorsi di cura e benessere nell’ambito di Progetti di Vita personalizzati nel contesto dell’Agricoltura sociale, attraverso interventi di tipo abilitativo-riabilitativo e psicoeducativo, soluzioni alloggiative personalizzate, tirocini formativi, inserimenti lavorativi per persone con disabilità e svantaggiati in carico ai servizi socio-sanitari, opportunità di lavoro per soggetti fragili, ma anche opportunità di tipo aggregativo e socializzante, in un contesto che ben si presta anche ad azioni di promozione ai corretti stili di vita, azioni di tipo culturale antistigma e a favore dell’inclusione rivolte alla comunità intera e a target elettivi, quali gli istituti scolastici. Le fattorie sociali possono offrire servizi che rispondono a specifiche esigenze previste da un Progetto Terapeutico Riabilitativo Individualizzato con Budget di Salute.

3.1 Funzione inclusiva

Tipologie di servizi e requisiti.

L’inserimento socio lavorativo di soggetti destinatari appartenenti alle fasce deboli è attuato attraverso percorsi stabili di inclusione socio-lavorativa dei soggetti mediante l’utilizzo delle tipologie contrattuali riconosciute dalla normativa vigente.

In particolare, i destinatari sono i lavoratori con disabilità e i lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell’art. 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651 del 2014 e art. 1, comma 1 della legge n. 68 del 1999, le persone svantaggiate di cui all’art. 4 della legge n. 381 del 1991, e i minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale, nonché i migranti e rifugiati ai sensi dell’art. 2 comma 1 della legge n. 141 del 2015.

3.2 Funzione di servizio

Le attività di agricoltura sociale con funzione di servizio sono realizzate con le modalità previste dalle specifiche normative di settore e possono essere svolte in collaborazione con i servizi sociali e/o sociosanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio, ed attuate tramite convenzione, accordo o altra forma contrattuale riconosciuta dalle norme vigenti.

Fra tali attività rientrano:

- a) attività educative, assistenziali o formative in fattoria sociale;

b) ulteriori prestazioni, attività di agricoltura sociale e di servizio per le comunità locali.

a) Attività educative, assistenziali o formative in fattoria sociale

Si tratta di servizi di agricoltura sociale altamente specializzati che mettono al centro l'esperienza a contatto con la natura e gli spazi aperti, finalizzata:

- allo sviluppo educativo di bambine e bambini in età prescolare (fascia 0-6 anni) attraverso la cosiddetta modalità "agrinido" o "agriasilo" o altri servizi integrativi;
- allo svolgimento di attività educativa o socio-educativa per minori a rischio;
- alla realizzazione di attività formative e/o assistenziali e/o abilitative/riabilitative verso persone con fragilità sociale, fisica e psichica.

Le attività sono svolte assicurando la presenza di specifiche figure professionali preposte alla erogazione dei servizi ed aventi i requisiti previsti dalle normative di settore.

Tali attività possono essere realizzate, ove consentito dalla normativa di settore, in collaborazione o partenariato con gli enti pubblici e con gli enti del Terzo settore anche in chiave di integrazione socio-sanitaria come meglio specificato al paragrafo 4.

L'avvio delle attività deve essere notificato alle Autorità competenti in materia sociosanitaria, secondo le specifiche previsioni della normativa di settore.

Sviluppo educativo di bambine e bambini in età prescolare

L'apertura e la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, svolti nell'ambito dell'agricoltura sociale, che prevedano l'affidamento di bambini di età inferiore ai tre anni sono soggette all'autorizzazione al funzionamento secondo le norme di cui alla legge regionale n. 19 del 2016, indipendentemente dalla loro denominazione e ubicazione. L'autorizzazione al funzionamento è concessa dal Comune nel cui territorio sono localizzate le strutture, sentito il parere della commissione tecnica distrettuale di cui all'art. 22 della sopra citata legge regionale.

I servizi educativi svolti dalle fattorie sociali per la prima infanzia possono prevedere:

- agrinido;
- servizi integrativi al nido esercitati in fattoria sociale, quali spazi bambini, centri per bambini e famiglie, piccoli gruppi educativi (PGE);
- agiasilo (scuola per l'infanzia);
- agripolo per l'infanzia.

Tali servizi richiedono alcuni requisiti obbligatori, secondo quanto previsto dalle seguenti normative:

- legge regionale n. 19 del 2016 "Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000",
- deliberazione di Giunta regionale n. 1564 del 2017 "Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della L.R. 19/2016",
- decreto ministeriale 18 dicembre 1975 "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica".

Agrinido

Gli agrinidi d'infanzia sono servizi educativi e sociali d'interesse pubblico, collocati presso l'azienda agricola, aperti a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni.

Il servizio di agrinido, realizzato mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura, è svolto dalla Fattoria sociale anche avvalendosi di specifiche figure professionali aventi i requisiti previsti dalla normativa di settore.

Le attività educative proposte dall'agrinido devono tenere conto in particolare delle condizioni specifiche e devono essere condivise dall'equipe educativa con le famiglie all'inizio dell'anno educativo per informare delle modalità di svolgimento e delle precauzioni attuate in loco per la salute e la sicurezza dei bambini.

I requisiti strutturali e organizzativi specifici per i nidi d'infanzia, per quanto non precisato nelle presenti disposizioni, sono stabiliti nell'allegato A alla deliberazione di Giunta regionale n. 1564 del 2017. In particolare, le strutture adibite ad agrinido devono:

- essere ad uso esclusivo e distinto dalle altre attività aziendali;
- essere facilmente raggiungibili e avere un ingresso indipendente;
- garantire il rapporto diretto con l'esterno, e di norma essere collocate a pianterreno ed articolate su un unico livello. Qualora il servizio sia collocato su più piani dovranno essere adottate tutte le misure utili e necessarie per assicurare la sicurezza, sia in caso di eventi eccezionali, sia per l'ordinaria gestione quotidiana. Si deve comunque garantire che ogni unità funzionale minima (sezione) sia collocata su un unico piano;
- avere una superficie interna suddivisa in spazi destinati alle attività dei bambini e delle bambine, ai servizi generali e alle attività degli adulti;
- avere uno spazio esterno delimitato, contiguo agli ambienti interni, minimo di mq. 10 per posto bambino e comunque non inferiore complessivamente a 80 mq;
- dotare lo spazio esterno di elementi attrattivi e stimolanti per i bambini privilegiando il ricorso a elementi naturali. La progettazione degli spazi esterni viene predisposta insieme all'equipe educativa.

Gli spazi esterni destinati ai bambini devono preferibilmente prevedere una zona riparata e pavimentata, intermedia tra interno ed esterno. Lo spazio esterno attrezzato deve essere recintato e di uso esclusivo dell'attività di agrinido.

Le aree destinate alle attività dell'azienda agricola, alla viabilità e ai parcheggi e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini devono essere protetti per garantire la sicurezza degli stessi.

Particolare attenzione dovrà essere prestata alla presenza di vegetazione non tossica o velenosa per i bambini e le bambine, e di bacche o piccoli frutti che potrebbero causare soffocamento.

Spazi esterni non contigui alla struttura del nido possono essere utilizzati se inseriti nel progetto educativo specifico, considerando un numero di personale educativo idoneo a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto delle esigenze dei bambini e delle bambine e collegati con percorsi che garantiscano la loro sicurezza.

Servizi integrativi in fattoria sociale

Al fine di assicurare alle famiglie un'offerta flessibile e differenziata tale da garantire la più ampia risposta possibile, la legge regionale n. 19 del 2016 prevede l'opportunità di realizzare servizi educativi integrativi al nido. Tali servizi possono essere svolti anche dalle fattorie sociali. I servizi educativi integrativi al nido si distinguono in spazio bambini, centro per bambini e famiglie, piccoli gruppi educativi.

I requisiti strutturali e organizzativi specifici per servizi educativi integrativi svolti dalle fattorie sociali, per quanto non precisato nel presente documento, sono stabiliti nell'allegato A alla deliberazione di Giunta regionale n. 1564 del 2017.

I principali elementi caratterizzanti i servizi educativi realizzati nelle fattorie sociali sono riportati di seguito.

Spazio bambini

Lo spazio bambini prevede l'affido e ospita bambini di età compresa tra i dodici e i trentasei mesi e consente tempi di frequenza non superiori alle cinque ore giornaliere.

Nello spazio bambini non è prevista la somministrazione di pasti mentre può essere prevista la merenda, sia in ragione del numero di ore di apertura, sia per la valenza conviviale ed educativa di questo momento della giornata.

La ricettività massima è di 50 bambini contemporaneamente, ma è possibile iscrivere un numero di bambini superiore secondo le indicazioni previste dalla normativa.

Le attività educative proposte devono tenere conto in particolare delle condizioni specifiche e devono essere condivise dall'equipe educativa con le famiglie all'inizio dell'anno educativo per informare delle modalità di svolgimento e delle precauzioni attuate in loco per la salute e la sicurezza dei bambini.

Le fattorie sociali che svolgono tale servizio integrativo devono possedere i medesimi requisiti strutturali già definiti per gli agrinidi, ad eccezione dei seguenti parametri:

- avere una superficie interna di almeno 6,5 mq per posto bambino per quanto riguarda gli spazi destinati specificamente alle attività dei bambini e spazi destinati ai servizi generali dimensionati in rapporto al numero di bambini, in conformità con le disposizioni della deliberazione di Giunta regionale n. 1564 del 2017;
- avere uno spazio esterno con superficie di almeno 10 metri quadri per posto bambino;
- trattandosi di servizio che non prevede la mensa, per consentire la preparazione della merenda occorre almeno uno spazio delimitato.

Centro per bambini e famiglie

Il centro per bambini e famiglie realizzato nella fattoria sociale ha come peculiarità quella di prevedere l'accoglienza dei bambini insieme ai loro genitori o adulti accompagnatori.

Tale servizio assume la presenza di questi ultimi come risorsa importante per lo svolgimento dell'esperienza, quindi non comporta l'affido. Possono essere previsti momenti informativi per i soli adulti accompagnatori, in tal caso i bambini sono affidati al personale. Pertanto, ciascun centro deve disporre di un regolamento (o di una Carta del servizio) che attribuisca la responsabilità agli educatori e agli adulti accompagnatori.

Per i motivi sopra esposti, il centro per bambini e famiglie deve avere una ricettività che consenta la piena partecipazione alle attività di gioco, motorie, relazionali specificamente organizzate per i bambini e per gli adulti, potendo prevedere momenti di attività anche separati per bambini e accompagnatori.

Nel centro per bambini e famiglie - in considerazione delle caratteristiche specifiche e della partecipazione dei genitori alle attività - il rapporto numerico tra educatori e bambini, nei momenti in cui questi sono affidati completamente al personale educatore, non deve, di norma, essere superiore a quindici bambini per ogni educatore.

Nel centro per bambini e famiglie non è prevista la somministrazione di pasti ma può essere fornita una merenda, sia in ragione del numero di ore di apertura, sia per la valenza conviviale ed educativa del servizio offerto.

Piccoli gruppi educativi

Sono servizi realizzati dalle fattorie sociali organizzati in spazi connotati da requisiti strutturali tali da renderli erogabili anche in ambienti a destinazione abitativa dell'azienda agricola o in altra struttura dedicata dell'azienda agricola purché idonei alle specifiche esigenze dell'utenza della fascia da zero a tre anni. Questa tipologia di offerta educativa, privilegiando il rapporto personalizzato di piccolo gruppo, valorizza una

peculiare intimità del contesto in cui ha sede il servizio indipendentemente dal luogo ove questo venga organizzato.

I piccoli gruppi educativi (PGE) organizzano la loro proposta educativa accogliendo fino a un massimo di sette bambini. Se non ospitano bambini di età inferiore ai 12 mesi, possono accogliere fino a otto bambini. I requisiti minimi di personale sono modulati a seconda del numero di bambini accolti ed in particolare:

- nel servizio di PGE che accoglie fino a 4 bambini è richiesta la presenza minima di un educatore affiancato da una figura, anche senza titolo, reperibile nei casi di necessità;
- nel servizio di PGE che accoglie da cinque a sette bambini è richiesta la presenza minima di un educatore affiancato per almeno il 50% del periodo di apertura e con la reperibilità per il restante periodo di un'altra figura anche senza titolo;
- i piccoli gruppi educativi che non ospitano bambini di età inferiore ai 12 mesi, possono accogliere fino a otto bambini, ferma restando la dotazione di personale di cui al precedente punto.

In considerazione della particolare flessibilità del servizio le fattorie sociali, al momento della richiesta di autorizzazione al funzionamento, oltre a garantire la disponibilità alla messa in rete anche attraverso la funzione di coordinamento pedagogico, presentano una proposta di articolazione organizzativa e gestionale del servizio modulata rispetto al numero e all'età dei bambini accolti prevedendo anche, qualora l'educatore non abbia esperienza pregressa nel settore, un periodo di formazione / affiancamento in altro servizio per l'infanzia di almeno tre mesi.

Agriasilo (scuola per l'infanzia)

Le fattorie sociali possono svolgere attività educativa rivolta ad una fascia di età che va dai 3 ai 6 anni, nel rispetto della normativa vigente riferita alle scuole dell'infanzia, configurando le attività secondo gli ordinamenti previsti dal Ministero dell'Istruzione (Ufficio scolastico regionale), ai fini del riconoscimento della parità scolastica.

Agripolo per l'infanzia

Si tratta di un servizio educativo di carattere innovativo rivolto alle fasce d'età 0 - 6.

In tal caso devono essere soddisfatti i requisiti minimi previsti dalla legge per l'utenza 0-3, nonché quelli previsti per la scuola dell'infanzia per la fascia 3-6. Alcuni spazi possono essere in comune per entrambe le fasce d'età.

b) Ulteriori prestazioni, attività di agricoltura sociale e di servizio per le comunità locali

Fra le attività di supporto possono essere realizzate anche forme di inserimento indiretto, quali orientamento per le categorie svantaggiate o altre modalità disciplinate dalla normativa vigente ivi comprese le attività di volontariato svolte nell'ambito di progetti in collaborazione o partenariato con Enti del Terzo settore e disciplinate dal D.Lgs. n. 117 del 2017, art.17 e D.Lgs. n. 112 del 2017, art. 13.

La durata temporale minima viene stabilita sulla base degli obiettivi specifici previsti da ogni singola attività, servizio o prestazione oggetto di erogazione da parte della fattoria sociale.

Con riferimento ai tirocini extracurricolare può svolgere la funzione di soggetto ospitante, ai sensi della legge regionale n. 17 del 2005. Ai sensi delle normative nazionali e regionali in materia i tirocini sono misure formative di politica attiva, finalizzate a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali, l'inserimento e il reinserimento lavorativo nonché l'inclusione sociale, l'autonomia della persona e la riabilitazione.

I tirocini dovranno rispettare quanto previsto dalla legge regionale n. 17 del 2005, come modificata da ultimo dalla legge regionale n. 1 del 2019 e dalle relative deliberazioni di Giunta regionale che dettano le disposizioni attuative anche con riferimento alla durata. Si precisa inoltre che, in esito al tirocinio, dovrà essere garantita al tirocinante la formalizzazione delle competenze acquisite in esito, in base a quanto previsto nelle Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, di cui all'Accordo sancito in Conferenza Stato Regioni il 25 maggio 2017 nel rispetto delle normative e disposizioni attuative regionali.

3.3 Funzione erogativa

Rientrano fra tali attività le prestazioni e servizi di agricoltura sociale che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative; i suddetti servizi di norma sono svolti in collaborazione con i servizi sociali e/o sociosanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio, ed attuati tramite convenzione, accordo o altra forma contrattuale riconosciuta dalle norme vigenti.

Le prestazioni e servizi di agricoltura sociale che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative devono essere realizzate dagli operatori di agricoltura sociale, prevalentemente presso l'azienda agricola, quali ad esempio gli interventi mediati da animali o terapie ortocolturali; possono essere svolte all'esterno delle strutture aziendali, quando la conoscenza o fruizione di flora, fauna, prodotti, territorio, tradizioni e cultura dei luoghi siano funzionali allo svolgimento dell'attività prevista.

Tali attività possono essere realizzate anche applicando la metodologia del Budget di salute e in collaborazione con gli enti del Terzo settore.

Le prestazioni e i servizi sono resi dagli operatori di agricoltura sociale tenendo conto di quanto indicato nei Piani sociali e sociosanitari nazionali e regionali, per una durata temporale minima stabilita in funzione degli obiettivi prefissati dalle specifiche terapie.

È richiesta la presenza di figure professionali preposte all'erogazione di tali servizi di agricoltura sociale in modo da consentire il regolare svolgimento delle attività e la presenza delle figure professionali può essere dimostrata mediante collaborazioni o convenzioni.

Tali requisiti possono essere assolti anche attraverso la stipula di accordi di collaborazione meglio descritti e definiti al successivo paragrafo 4.

Interventi mediati da animali appartenenti a specie domestiche

Sono inoltre riconducibili a queste attività le tipologie di intervento mediate da animali appartenenti a specie domestiche come previsto dalle "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)" di cui all'Accordo tra Governo, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 marzo 2015, recepite in Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta regionale n. 679 del 2015, quali:

- terapia assistita con animali (TAA),
- educazione assistita con animali (EAA),
- attività assistita con animali (AAA).

La realizzazione degli IAA deve attenersi anche a quanto indicato nelle Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali, nella deliberazione di Giunta regionale n. 679 del 2015 e nelle disposizioni attuative delle stesse di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2020 del 2018, recante "*Disposizioni attuative delle Linee Guida Nazionali per gli IAA, recepite con DGR 679/2015*".

Gli IAA, secondo le Linee guida nazionali, possono essere svolti anche in strutture non specializzate come le aziende agricole ma devono essere realizzati da un'equipe multidisciplinare i cui componenti devono avere una specifica formazione e attestato di idoneità (si tratta di figure diverse a seconda che si tratti di TAA, EAA o AAA).

Le strutture in cui sono erogate TAA o EAA con animali residenziali devono richiedere il nulla osta presentando istanza alle AUSL competenti per territorio, come specificato nella deliberazione di Giunta regionale n. 2020 del 2018.

L'avvio delle attività deve essere notificato alle Autorità competenti in materia sanitaria o sociosanitaria, secondo le specifiche previsioni della normativa di settore.

3.4 Funzione di supporto

L'operatore di agricoltura sociale, mediante l'utilizzazione delle risorse materiali ed immateriali delle imprese agricole, promuove, accompagna e realizza progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali, quali iniziative ricreative per bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica, anche attraverso la definizione di nuovi modelli di *welfare*.

Tali prestazioni e attività sono svolte prevalentemente presso l'azienda agricola, e qualora siano esercitate all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità degli operatori di agricoltura sociale, devono essere funzionali alla valorizzazione delle specificità territoriali.

Le attività di cui sopra possono essere svolte anche avvalendosi di specifiche figure professionali aventi i requisiti previsti dalle normative di settore, qualora le attività comportino il possesso di determinati requisiti professionali.

Si tratta di attività che non comportano permessi o autorizzazioni da parte delle autorità sociosanitarie, e non comportano l'obbligo di comunicazione inizio attività ai fini sociali o sociosanitari, ma unicamente della sola SCIA per l'agricoltura sociale.

Lo svolgimento delle attività di educazione ambientale e tutela della biodiversità deve avvenire nel rispetto della normativa applicabile definita a livello regionale.

Rientrano in tale tipologia di attività i servizi ricreativi per bambini in età prescolare. Tali servizi ricreativi a differenza dei servizi educativi per la prima infanzia, si contraddistinguono per l'occasionalità e temporaneità dell'offerta.

I servizi ricreativi svolti dalle Fattorie sociali, in osservanza delle disposizioni regionali di cui alla deliberazione n. 1564 del 2017, sono caratterizzati da una frequenza massima giornaliera di due ore e di due giorni alla settimana, senza erogazione del servizio mensa.

Hanno carattere occasionale i servizi che vengono prestati, anche quotidianamente, per periodi brevi di tempo anche in considerazione di esigenze particolari di famiglie o territori a condizione che non abbiano durata superiore alle tre settimane all'anno e non prevedano un tempo di frequenza giornaliera superiore a quattro ore.

Tali servizi non sono soggetti ad autorizzazione al funzionamento, ma deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività.

Il riconoscimento dell'esercizio di attività di supporto avviene in corso di istruttoria di cui al paragrafo 7 ed è condizionato da una delle seguenti forme di validazione della funzione di agricoltura sociale da parte della pubblica amministrazione avente competenza in materia di servizi sociali:

- progetti di servizio o di intervento definiti attraverso gli strumenti di co-programmazione e/o di co-progettazione di cui al D. Lgs. n. 117/2017 e previsti anche nell'applicazione delle Linee programmatiche Budget di Salute della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 30 giugno 2022;
- presenza di una convenzione con i servizi sociali territoriali per la realizzazione di progetti rispondenti a specifiche esigenze del territorio;

- presenza di una specifica progettualità, descritta da una relazione tecnica che illustri l'attività e ne declini le modalità di svolgimento. Tale progettualità verrà esaminata e validata dal nucleo di valutazione regionale definito al successivo paragrafo 7.

Per le attività che sono realizzate nelle fattorie didattiche iscritte all'elenco previsto dalla legge regionale n. 4 del 2009, si rimanda alla disciplina di tale legge. L'elenco dei soggetti che svolgono attività di agricoltura sociale non sostituisce l'elenco delle fattorie didattiche già predisposto dalla Regione secondo la specifica legge in materia.

4. MODALITÀ E LIMITI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI AGRICOLTURA SOCIALE SVOLTE IN ACCORDO CON I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE

4.1 Soggetti

Le attività di cui alla legge n. 1 del 2022 possono essere svolte dagli imprenditori agricoli e dalle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo, comma 4, della legge n. 141 del 2015 anche in accordo con gli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che comprendono:

- le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, incluse le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991;
- le Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, artt. 32-35;
- gli altri Enti del Terzo settore di carattere privato quali gli enti filantropici, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni, iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Le attività di agricoltura sociale possono essere svolte anche in accordo con altri soggetti privati, oltre ai soggetti già indicati ai punti precedenti, qualora siano fra i soggetti attivi coinvolti nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali, come indicato all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Restano ferme la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati, per le attività da loro realizzate, in base alla normativa vigente.

4.2 Modalità di collaborazione e limiti di esercizio

Qualora le fattorie sociali attivino collaborazioni con Cooperative sociali, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale ed altri Enti del Terzo settore che erogano servizi sociali e/o socioassistenziali e/o svolgono attività di interesse generale, in attuazione dell'Art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017, devono formalizzare la collaborazione stipulando apposita convenzione o protocolli d'intesa.

La collaborazione avrà per oggetto la realizzazione di un progetto integrato dal quale si evinca il ruolo ricoperto da entrambi i soggetti coinvolti e le relative responsabilità e proprio personale dedicato.

Le attività di agricoltura sociale attuate in partenariato con gli Enti di Terzo settore, possono attivare gli strumenti di co-programmazione e/o di co-progettazione di cui al D. Lgs. n. 117/2017.

La partecipazione attiva da parte di Cooperative sociali, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di Promozione sociale ed altri Enti del Terzo settore deve restare sussidiaria rispetto alle attività condotte dagli operatori della fattoria sociale.

Non possono essere considerate attività di agricoltura sociale i casi in cui l'attività sociale è attuata sotto la totale responsabilità di un soggetto del Terzo settore e svolta solo fisicamente presso le strutture di un'impresa agricola.

5. INTEGRAZIONE FUNZIONALE CON L'ATTIVITA' AGRICOLA

Conformemente a quanto disposto dalla normativa di riferimento, le attività di agricoltura sociale sono inquadrabili in:

- attività di cui al punto 3.1 (funzione inclusiva), intrinsecamente funzionali all'attività agricola in quanto collaborano attivamente allo svolgimento dell'attività stessa;
- attività di cui ai punti 3.2 (funzione servizio), 3.3 (funzione erogativa) e 3.4 (funzione di supporto), che costituiscono attività connesse all'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile in quanto svolte in connessione funzionale ai processi produttivi, utilizzando fabbricati, attrezzature e dotazioni proprie delle attività della azienda agricola, nonché competenze e professionalità dell'operatore di fattoria sociale.

6. STRUTTURE PER ATTIVITA' DI AGRICOLTURA SOCIALE

6.1 Edifici e locali

Le attività di agricoltura sociale sono svolte negli edifici a destinazione abitativa dell'azienda agricola, nei fabbricati o nelle porzioni di fabbricati rurali dell'imprenditore agricolo strumentali rispetto all'esercizio dell'attività agricola e nelle strutture presenti sul fondo agricolo utilizzate per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del Codice civile, purché risultino idonee all'esercizio delle predette attività di agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Ministeriale n. 12550/2018, con le seguenti specificazioni regionali:

- funzione inclusiva (attività di cui al precedente punto 3.1): tutti i locali rurali e le strutture presenti afferenti al fondo agricolo utilizzate per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 Codice civile;
- per tutte le altre funzioni (di servizio, erogativa e di supporto di cui ai punti 3.2, 3.3 e 3.4): tutti i locali, le strutture ed i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali presenti sul fondo agricolo purché risultino conformi alle specifiche norme di settore in materia.

I locali utilizzati per lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale devono essere dotati di abitabilità, secondo la normativa vigente.

In mancanza di apposite normative tecniche statali e regionali relative alle specifiche attività di agricoltura sociale che si intendono attuare, trovano applicazione i requisiti minimi previsti per i locali di civile abitazione.

È necessario che nella segnalazione certificata di inizio attività presentata in Comune ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 1 del 2022 per ogni struttura utilizzata vengano specificate le attività che possono essere svolte, nonché la capienza massima.

Gli interventi di recupero e di riuso del patrimonio edilizio dell'azienda agricola da destinare all'attività di agricoltura sociale e la nuova costruzione, ammessa unicamente per l'ampliamento degli edifici esistenti destinati a servizi accessori o vani tecnici funzionali alla medesima attività di agricoltura sociale, sono attuati in conformità agli strumenti di pianificazione, alla legge regionale n. 15 del 2013 sull'edilizia e nel rispetto dell'atto di coordinamento su programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA), approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 623 del 2019 e integrato con deliberazione di Giunta regionale n. 713 del 2019.

In particolare, la predisposizione del PRA è richiesta per gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione e di ampliamento degli edifici esistenti. Il PRA deve dimostrare, oltre alla necessità degli interventi edilizi progettati per lo svolgimento dell'attività di agricoltura sociale, la compatibilità dell'attività di agricoltura sociale che si intende avviare con la continuità delle attività produttive dell'azienda agricola interessata. Trova comunque applicazione quanto previsto dall'art. 36,

comma 3, della legge regionale n. 24 del 2017 in merito al divieto di dispersione insediativa nel territorio rurale.

Gli immobili destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di agricoltura sociale sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola e mantengono la destinazione d'uso rurale. Gli interventi di trasformazione degli stessi immobili sono subordinati a titolo abilitativo edilizio secondo le disposizioni della legge regionale n. 15 del 2013, al rispetto dei requisiti tecnici previsti per la specifica funzione a cui sono adibiti e all'acquisizione della conformità edilizia e agibilità nei casi previsti dalla stessa legge regionale n. 15 del 2013.

6.2 Sicurezza dei luoghi

Gli immobili destinati ad attività di agricoltura sociale devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, in funzione della tipologia di attività sociale svolta.

Allo scopo di garantire la sicurezza delle persone che si recano in azienda, l'operatore di agricoltura sociale individua gli ambienti aziendali e le attrezzature che rappresentano un pericolo, vietandone l'accesso al pubblico ed utilizzando adeguata segnalazione.

I locali ove si svolgono le attività dovranno essere riportati nella SCIA di attività di agricoltura sociale con indicazione del numero massimo di persone che possono essere ospitate in funzione dello spazio a disposizione.

Le strutture impiegate e i luoghi in cui si svolgono le attività di agricoltura sociale devono altresì essere conformi alle normative vigenti, anche in materia di gestione delle risorse ambientali e profilassi degli allevamenti.

6.3 Accessibilità

Nei luoghi ove si svolgono le attività, al fine di garantire alle persone disabili la fruizione delle strutture e dei servizi in relazione alle attività di agricoltura sociale, devono comunque essere rispettate le norme in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

Deve essere presente almeno un servizio igienico in possesso delle caratteristiche di accessibilità.

Possono essere utilizzati servizi igienici facilmente fruibili, a disposizione di altre attività svolte (es. commercializzazione), purché dotati delle caratteristiche di accessibilità.

6.4 Locali per la somministrazione dei pasti

Qualora nell'ambito dell'esercizio delle attività di agricoltura sociale sia effettuata anche la somministrazione di pasti esclusivamente nei confronti dei soggetti destinatari delle attività di agricoltura sociale, alla somministrazione si applicano le vigenti norme igienico-sanitarie.

La somministrazione dei pasti potrà avvenire se l'attività svolta ha un carattere di continuità durante tutto l'arco della giornata. In tutti gli altri casi, potranno essere somministrati spuntini e merende.

Per quanto riguarda la somministrazione dei pasti per le attività inerenti lo sviluppo educativo di bambine e bambini in età prescolare, di cui al precedente paragrafo 3.2, si rimanda alla normativa applicabile di settore, in particolare alla deliberazione di Giunta regionale n. 1564 del 2017.

I pasti possono essere prodotti da un soggetto terzo (parzialmente o totalmente) o direttamente dalla fattoria sociale.

La fattoria sociale dovrà dimostrare la conformità degli spazi alle normative vigenti in funzione delle modalità gestionali adottate per la preparazione e somministrazione dei pasti prodotti internamente e la distribuzione dei pasti prodotti da soggetto terzo.

Per le fattorie sociali che scelgono di somministrare pasti prodotti direttamente è richiesta una cucina, dimensionata e attrezzata secondo le disposizioni normative statali e locali in materia.

Nel caso di pasti forniti da soggetti esterni, deve essere previsto un terminale di distribuzione – o cucinetta – adeguatamente attrezzato a servizio della distribuzione di pasti forniti dall'esterno, e deve essere garantito il mantenimento della qualità del cibo.

Per la semplice preparazione di spuntini o merende legate allo svolgimento dell'attività può essere utilizzata anche la cucina domestica presente nella parte abitativa del fondo, e dovrà essere identificato il locale da adibire a sala ristoro.

I pasti somministrati, nell'esercizio delle attività di agricoltura sociale, dalle imprese agrituristiche iscritte all'elenco regionale delle fattorie sociali, non sono computati ai fini del rispetto dei limiti previsti dall' art. 6 della legge regionale n. 4 del 2009.

6.5 Fondi delle fattorie sociali sottratti all'attività venatoria

Per esigenze di tutela e salvaguardia dell'incolumità degli ospiti delle fattorie sociali, i titolari dell'impresa agricola possono richiedere alla Regione l'istituzione del divieto di caccia nel proprio fondo rustico, secondo le modalità di cui all' art. 15 della legge regionale n. 8 del 1994.

La Regione si pronuncia sulla richiesta valutando le situazioni di potenziale rischio e l'interesse sociale connesso al divieto, che può essere istituito anche solo su parte del fondo.

7. ELENCO REGIONALE DELLE FATTORIE SOCIALI

7.1 Requisiti di iscrizione

Possono iscriversi all'elenco regionale gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile e le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 141 del 2015, con i seguenti requisiti:

- iscrizione alla Camera di Commercio come impresa agricola;
- iscrizione all'Anagrafe delle aziende agricole di cui al Regolamento regionale n. 17/2003,
- possesso dell'attestato di frequenza ad un corso per operatore di agricoltura sociale.

L'articolo 2, comma 4, della legge n. 141 del 2015 prevede che le cooperative sociali possono essere iscritte all'elenco qualora il fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, in misura corrispondente al fatturato agricolo.

Le attività svolte dalle fattorie didattiche rivolte ai diversi cicli di istruzione scolastica e alle altre tipologie di utenze nell'ambito delle attività di orientamento ai consumi e di educazione alimentare restano disciplinate dalla legge regionale n. 4 del 2009, e dalle relative disposizioni attuative.

7.2 Presentazione istanza

Gli imprenditori agricoli e le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo, comma 4, della legge n. 141 del 2015, che intendono svolgere l'attività di agricoltura sociale devono preventivamente richiedere l'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali, presentando istanza secondo lo schema adottato con successivo atto dirigenziale.

L'istanza di iscrizione all'elenco è presentata via PEC all'indirizzo programmiagr@postacert.regione.emilia-romagna.it ovvero attraverso il portale regionale "Accesso Unitario".

Oltre ai dati dell'impresa e dell'imprenditore agricolo e/o della cooperativa sociale, nei limiti sopra riportati, dovrà essere fornita una descrizione dettagliata del progetto aziendale di agricoltura sociale che si intende svolgere, indicando specificamente:

1. tipologia delle attività;
2. caratteristiche e finalità (target);
3. caratteristiche dell'azienda agricola (ubicazione, settore produttivo, ecc.);
4. modalità di svolgimento;
5. ruolo dell'attività agricola nel progetto;
6. specifiche professionalità eventualmente impiegate;
7. spazi dedicati e locali utilizzati;
8. accordi con i servizi sociosanitari e/o con gli enti pubblici competenti per territorio, qualora previsti;
9. eventuali collaborazioni con gli Enti del Terzo settore.

Il progetto aziendale di agricoltura sociale sarà descritto dall'impresa conformemente allo schema definito con successivo atto dirigenziale del responsabile del Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

7.3 Attività istruttoria su richiesta di iscrizione

In sede di istruttoria di iscrizione all'elenco viene verificato il possesso dei requisiti previsti, in particolare:

- che il richiedente sia un imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, che l'impresa sia iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio e in possesso di partita IVA;
- nel caso in cui il richiedente sia cooperativa sociale di cui alla legge n. 381 del 1991, che il fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia superiore al 30 per cento del fatturato complessivo;
- il possesso dell'attestato di frequenza ad un corso per operatore di agricoltura sociale con verifica dell'apprendimento. Tale attestato, nel caso di imprenditore persona fisica dovrà essere posseduto dal richiedente o da un suo coadiuvante familiare, nel caso di società di persone da almeno un socio, nel caso di società di capitale o cooperativa da almeno un socio o da un dipendente;
- le caratteristiche dell'attività sociale che l'impresa intende svolgere, conformemente alle previsioni descritte ai precedenti paragrafi 3 e 4 (mediante riscontro del progetto aziendale di agricoltura sociale). Il progetto verrà esaminato da un nucleo di valutazione regionale - come definito al successivo punto 7.4, integrato di volta in volta da un rappresentante dei servizi sociali e da un istruttore del Settore agricoltura competente per territorio;
- l'esistenza di volumi edificati, da utilizzare per lo svolgimento dell'attività di agricoltura sociale e la sussistenza, per tali edifici o locali, dei requisiti di cui al paragrafo 6 o le modalità e caratteristiche degli interventi per adeguarli;
- l'insussistenza in capo all'imprenditore agricolo e alle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 141 del 2015, delle condizioni previste dall'art. 67, comma 1, lettera f) del Codice Antimafia.

Gli esiti degli accertamenti istruttori e degli eventuali sopralluoghi dovranno risultare in apposito verbale.

Il Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, con apposito atto iscrive il richiedente nell'elenco regionale delle fattorie sociali.

Nell'atto di iscrizione saranno individuate le attività di agricoltura sociale che potranno essere svolte dall'operatore di fattoria sociale nel rispetto della normativa vigente.

La perdita dei requisiti comporta la cancellazione dall'Elenco.

7.4 Nucleo di valutazione

Allo scopo di garantire la coerenza e la sinergia delle attività di agricoltura sociale con le attività previste dalla programmazione socio sanitaria e con le specifiche norme di settore ove applicabili, è costituito un gruppo interdisciplinare composto da esperti individuati tra i funzionari delle Direzioni Generali Agricoltura, caccia e pesca, Cura della persona salute e welfare, Conoscenza, ricerca, lavoro, imprese, coinvolte nelle tematiche specifiche ed integrato, di volta in volta, da un rappresentante dell'Ente locale (Unione o singolo Comune) referente per i servizi sociali o dell'azienda sanitaria referente per i servizi sociosanitari relativi al territorio comunale ove si svolge l'attività e da un funzionario del Settore agricoltura competente per territorio.

Al nucleo di valutazione sono attribuiti i seguenti compiti e funzioni:

- verificare il progetto aziendale di agricoltura sociale presentato dall'imprenditore agricolo o dalle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 141 del 2015 in relazione alla effettiva coerenza con le presenti disposizioni attuative;
- validare le proposte relative ad una eventuale specifica progettualità di cui al punto 3.4, con funzione di supporto alle comunità locali.

Il Nucleo adotta le proprie decisioni a maggioranza.

7.5 Registrazione

I competenti uffici regionali provvedono alla registrazione dell'iscrizione nel software gestionale per la tenuta dell'Elenco delle Fattorie sociali.

Con determinazione del responsabile del Settore competente sono approvati il software ed il manuale di gestione per la tenuta dell'Elenco delle Fattorie sociali in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 1 del 2022.

Oltre alla compilazione dei dati richiesti in sede di iscrizione all'elenco, gli uffici del competente Settore regionale dovranno provvedere alla registrazione dei dati trasmessi dai Comuni relativi all'attività effettivamente svolta, quale risultante dalla Segnalazione certificata di inizio attività e delle eventuali modifiche.

7.6 Iscrizione provvisoria

Per garantire la continuità del servizio di agricoltura sociale nei casi di decesso del titolare, di subentro di un giovane ed in ogni altra situazione imprevedibile di impedimento irreversibile del titolare, la Regione provvede ad iscrivere provvisoriamente il nuovo imprenditore nell'elenco, previo impegno del subentrante di frequenza del primo corso di formazione per operatore di fattoria sociale che verrà avviato sul territorio di riferimento. Gli uffici della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca competenti alla tenuta del registro dovranno verificare il rispetto dell'impegno preso e, in caso di accertamento negativo, provvederanno alla cancellazione dell'operatore di agricoltura sociale dall'elenco, dandone comunicazione al Comune per gli opportuni provvedimenti.

I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 2022 già svolgono attività di agricoltura sociale sono iscritti provvisoriamente nell'elenco.

Le imprese agrituristiche e le fattorie didattiche iscritte agli elenchi di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 4 del 2009, che svolgono già attività sociali previste dall'articolo 3 comma 2 lettera d) della legge regionale n. 4 del 2009, e le imprese agricole che, prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 2022, esercitavano attività di agricoltura sociale che intendono iscriversi nell'Elenco devono adeguarsi alle prescrizioni della legge regionale n. 1 del 2022 entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni attuative.

Per tali imprese, qualora esercitino la suddetta attività sociale in convenzione con i Comuni o altri enti pubblici, è considerato assolto il requisito formativo.

7.7 Aggiornamento e modifiche

L'elenco viene aggiornato in continuo, sulla base delle istanze presentate per l'iscrizione, l'avvio dell'attività, la sospensione o cancellazione.

Le imprese vengono iscritte come "non attive", diventano "attive" quando depositano la SCIA per l'avvio dell'attività presso il SUAP.

Il Comune che riceve una Segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 7 della L.R. n. 1 del 2022 comunica alla Regione i dati necessari all'aggiornamento dell'elenco regionale relativi all'azienda che ha aperto o modificato l'attività. I dati relativi alla descrizione delle attività di agricoltura sociale svolte ed alla loro consistenza dovranno essere rilevati dalla Segnalazione certificata di inizio attività presentata.

Gli uffici della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca competenti per la tenuta del registro dovranno provvedere entro 30 giorni dal loro ricevimento alla registrazione dei dati trasmessi dai Comuni relativi all'attività effettivamente svolta, quale risultante dalla Segnalazione certificata di inizio attività.

L'attività svolta, dichiarata dall'imprenditore in sede di domanda di iscrizione all'elenco degli operatori, può essere modificata, previa richiesta agli uffici regionali competenti alla tenuta del registro.

Per modifica si intende ad esempio una nuova tipologia di attività o una modalità di offerta che si discosti significativamente dal progetto aziendale approvato dal nucleo di valutazione in sede di istruttoria iniziale; le richieste di modifica sono pertanto soggette a nuova istruttoria di approvazione.

A seguito di richieste di modifica che riguardano esclusivamente l'azienda agricola o le attività di agricoltura sociale proposte, l'iscrizione mantiene la stessa numerazione.

7.8 Sospensione attività e decadenza dell'iscrizione

L'attività di agricoltura sociale, per sua natura ed in relazione alla tipologia di utenti, di servizi svolti ed in relazione ai rapporti con i Servizi sociali territoriali, può presentare periodi di particolare intensità alternati a periodi di riduzione o sospensione delle singole attività, senza che ciò possa configurarsi come una interruzione dell'attività sociale complessivamente svolta.

Deve perciò intendersi sospensione dell'attività un periodo di tempo superiore all'anno solare durante il quale non venga svolta alcuna delle attività previste dalla Segnalazione certificata di inizio attività.

In tal caso i soggetti iscritti nell'Elenco regionale delle Fattorie sociali devono darne comunicazione motivata agli uffici del Settore regionale competente alla tenuta del registro, che provvedono ad annotarne l'iscrizione come "non attive", sino a nuova comunicazione di ripresa dell'attività.

L'operatore comunica altresì l'eventuale sospensione temporanea per motivazioni relative alla gestione aziendale comunicandone i termini al SUAP.

Qualora l'inattività si protragga per oltre due anni dalla data della comunicazione della sospensione dell'attività, interviene la decadenza dell'iscrizione e gli uffici del Settore regionale competente alla tenuta del registro provvedono alla cancellazione dandone contestuale comunicazione ai soggetti interessati ed al Comune ove ha sede l'azienda. Le attività di agricoltura sociale possono riprendere qualora l'azienda presenti nuova richiesta di iscrizione, istruita con esito positivo.

8. FORMAZIONE OPERATORI DI FATTORIA SOCIALE

8.1 Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale l'imprenditore agricolo o coadiuvante familiare nel caso di imprenditore persona fisica, o un socio nel caso di società di persone o un dipendente o un socio nel caso di società di capitale o di cooperativa, devono aver frequentato un apposito corso di formazione con verifica dell'apprendimento all'esito del quale viene rilasciata attestazione di frequenza.

Il requisito formativo si ritiene assolto per le imprese agrituristiche e le fattorie didattiche iscritte all'Elenco di cui all' articolo 30 della legge regionale n. 4 del 2009 e le imprese agricole che, prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 2022, esercitavano attività di agricoltura sociale in convenzione con i Comuni o altri enti pubblici.

8.2 Corsi di formazione: soggetti attuatori e procedure di autorizzazione

I corsi di formazione per operatore di agricoltura sociale sono autorizzati dalla Regione in esito alla candidatura da parte degli Organismi di Formazione professionale accreditati ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale n. 12 del 2003.

8.3 Contenuti dei corsi di formazione

Contenuti di massima:

- a) Legislazione nazionale e regionale in materia di agricoltura sociale:
 - finalità, attività previste in relazione alla funzione prevalente;
 - connessione funzionale e complementarità con l'attività agricola;
 - caratteristiche dell'operatore di fattoria sociale, iscrizione all'Elenco regionale e Segnalazione certificata di inizio attività comunale;
 - obblighi amministrativi, aspetti economici, fiscali e gestionali dell'attività;
 - salute, sicurezza sul lavoro e antinfortunistica, sicurezza alimentare nel caso di eventuale somministrazione di pasti e bevande.
- b) Inquadramento generale del settore dell'agricoltura sociale:
 - esperienze consolidate, evoluzione e prospettive;
 - modelli aziendali, e le possibili integrazioni e sinergie con il Terzo settore;
 - le politiche di sostegno all'impresa agricola, alla fattoria sociale ed al territorio rurale.
- c) Legislazione nazionale e normativa regionale in materia di servizi sociali:
 - legge quadro sul sistema integrato dei servizi sociali (Legge n. 328 del 2000);
 - legge regionale per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (L.R. n. 2 del 2003);
 - forme di collaborazione e partenariato tra Pubblico, privato ed Enti del terzo settore (D.Lgs. n. 117 del 2017);
 - legislazione di settore e norme specifiche di attuazione (per i principali temi di interesse).
- d) Elementi di progettualità:
 - caratteristiche della funzione sociale cui si vuole assolvere per lo sviluppo del progetto aziendale di agricoltura sociale;
 - multifunzionalità e integrazione funzionale con l'attività agricola;
 - collaborazioni con i servizi sociosanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio, tramite convenzione, accordo o altra forma contrattuale;
 - accordi di partenariato con Enti del Terzo settore e possibili collaborazioni aziendali.

Durata: almeno 80 ore.

Commissione di valutazione: la Commissione è formata da almeno 3 componenti, individuati tra i docenti/esperti che hanno partecipato alla realizzazione del corso.

Modalità di svolgimento della prova finale: sviluppo di un caso pratico e colloquio, anche in forma integrata.

Attestazione rilasciata: attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento.

Frequenza minima per la validità del percorso: 70%.

9. RETI DELLE FATTORIE SOCIALI

Le fattorie sociali accreditate ed i loro organismi associativi e di rappresentanza possono costituire delle reti, con funzioni di assistenza, informazione, formazione ed aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima e di promozione di azioni volte a favorire la conoscenza dei servizi offerti dalle fattorie sociali, la condivisione delle competenze acquisite e lo scambio delle esperienze.

Le reti di agricoltura sociale possono essere costituite dalle fattorie sociali insieme ad altri attori locali che assicurano la protezione sociale del territorio, consentendo di valorizzare le risorse, i processi e le strutture disponibili in modo congiunto. La collaborazione tra i soggetti nelle reti di agricoltura sociale rende possibile l'offerta di servizi innovativi e sostenibili di prossimità, favorendo i legami sociali delle comunità territoriali. Le reti, attraverso soluzioni non convenzionali, permettono di erogare servizi personalizzati anche per esigenze emergenti, e consentono un supporto per la comunità.

Riconoscimento delle reti di agricoltura sociale

La Regione Emilia-Romagna riconosce le reti di fattorie sociali che valorizzano specializzazioni in termini di servizi erogati e prodotti offerti.

Le reti di agricoltura sociale per ottenere il riconoscimento regionale devono essere organizzate e coordinate da un apposito organismo di gestione, cui spettano i compiti di progettazione e realizzazione di attività, condivisione delle competenze e scambio delle esperienze, valorizzazione e promozione della rete. Per tale attività le reti possono avvalersi di collaborazioni esterne.

Le reti devono adottare un programma comune ai soggetti aderenti che, in relazione alla specializzazione delle stesse, definisca i criteri qualitativi ed un sistema di controllo interno e di autodisciplina che selezioni i soggetti partecipanti e ne garantisca nel tempo il mantenimento delle specificità.

Le proposte di riconoscimento devono dimostrare che l'organo di gestione dispone di potere decisionale, risorse umane e finanziarie sufficienti a svolgere le attività di cui al comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 1 del 2022.

La rete, una volta costituita, deve presentare domanda di riconoscimento alla Regione Emilia – Romagna, Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

Alla domanda deve essere allegato lo statuto o altro documento che definisce il patto sociale nonché la documentazione afferente:

- elenco dei soggetti aderenti;
- forma di gestione (un soggetto unico o una pluralità di soggetti, una persona fisica o giuridica, interna o esterna alla rete);
- specificità del servizio offerto (tipologia di utenza di riferimento, competenze distintive, ecc.);
- il programma comune e le modalità per il raggiungimento degli scopi previsti dalla rete;
- i ruoli e gli obblighi di ciascun partecipante, i criteri qualitativi e il sistema di controllo adottato;
- l'eventuale marchio distintivo e la denominazione della rete;
- la forma giuridica eventualmente adottata dalla rete (rete contratto o rete soggetto, associazione, o altro);

- la durata del contratto.

La Regione, a seguito di istruttoria tecnica, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, assume la decisione in merito al riconoscimento con atto del Responsabile del Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

La Regione provvede a dare divulgazione delle reti riconosciute attraverso il proprio portale internet.

Ogni anno, entro il 31 marzo, la Rete deve inviare alla Regione copia dell'elenco dei soggetti, ove è indicato per ciascun soggetto la data di sottoscrizione del contratto o della partecipazione alla forma giuridica ed eventuale cessazione/esclusione; copia del rendiconto delle attività svolte con documentazione provante quanto fatto; relazione sui controlli effettuati presso le attività dei soggetti della rete per verificare il rispetto del programma, con indicazione specifica delle anomalie e delle osservazioni fatte; eventuali aggiornamenti del programma di attività.

La Regione, a seguito di apposita istruttoria, può disporre entro 60 giorni l'eventuale revoca del riconoscimento. In mancanza di specifico provvedimento di revoca il riconoscimento si intende confermato.

10. IDENTIFICAZIONE DELLE FATTORIE

Con successivo atto dirigenziale sarà approvato il logo identificativo delle fattorie sociali dell'Emilia-Romagna.

Il cartello contenente il logo identificativo delle fattorie sociali regionali delle dimensioni di cm. 60 x 60 dovrà essere ben visibile e posizionato in corrispondenza dell'accesso principale.

11. OBBLIGHI E CONTROLLI

11.1 Obblighi generali

L'operatore di agricoltura sociale è soggetto al rispetto dei seguenti obblighi:

- esporre al pubblico copia della SCIA e il logo delle fattorie sociali.
È obbligatorio esporre all'ingresso della struttura il logo delle fattorie sociali approvato.
All'interno dei locali dell'azienda, in prossimità del punto di accoglienza dei destinatari, dovrà essere esposta una copia della Segnalazione certificata di inizio attività presentata al Comune;
- svolgere l'attività nei limiti e con le modalità previste dalla legge regionale n. 1 del 2022, nonché nei limiti delle attività comunicate al Comune con la SCIA.
L'attività sociale dichiarata dall'imprenditore in sede di domanda di iscrizione all'elenco degli operatori di agricoltura sociale può essere modificata negli anni, previa richiesta alla Regione;
- mantenere in essere l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile;
- fornire tutti i dati: i nominativi o la denominazione o ragione sociale, la sede, gli indirizzi anche telematici, la tipologia dei servizi offerti e progetti attivati, i nominativi degli operatori e degli eventuali referenti delle attività di agricoltura sociale.

11.2 Norme igienico-sanitarie per la somministrazione di pasti e bevande nelle fattorie sociali

La somministrazione, salvo che per le imprese agrituristiche, di pasti e bevande nell'ambito dell'esercizio dell'attività di agricoltura sociale può avvenire esclusivamente nei confronti dei soggetti destinatari delle predette attività, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.

Per la migliore organizzazione delle attività di agricoltura sociale erogate, le fattorie sociali possono pertanto somministrare pasti esclusivamente ai fruitori dei servizi e a coloro che svolgono un ruolo funzionale allo svolgimento delle attività di agricoltura sociale proposte. La somministrazione del pasto è intesa quale momento del percorso erogato.

La produzione, il confezionamento, la conservazione e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle normative nazionali e comunitarie vigenti ed è soggetta a notifica ai sensi dell'art. 6 del

Regolamento (CE) 852/2004, secondo le modalità definite con la Determinazione del Responsabile del Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica n. 8667 del 6 giugno 2018.

Nell'ambito dell'attività svolta, le fattorie sociali possono offrire, esclusivamente ai soggetti destinatari delle attività, anche spuntini o merende.

Rientra in questa categoria l'offerta di prodotti agricoli, quali ad esempio frutta, verdura, formaggi, salumi, olio, o di merende a base di prodotti tipici locali o tradizionali, prodotti propri della produzione aziendale (ad esempio frutta e verdura) o prodotti realizzati in azienda per l'occasione.

Per la preparazione di spuntini o merende legate allo svolgimento dell'attività, devono essere identificate le strutture e le attrezzature necessarie per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie in funzione del prodotto offerto, e può essere utilizzata anche la cucina domestica presente nella parte abitativa del fondo. Tale ambiente deve rispettare i requisiti previsti per le abitazioni rurali.

Merende e spuntini preparati in azienda devono essere esclusivamente costituiti da prodotti che, per le specifiche caratteristiche, possono configurarsi a basso rischio sanitario, quali ad esempio:

- piadina, pane, tigelle, pizza e simili;
- ciambelle, crostate con confetture e marmellate, biscotti secchi;
- affettati (provenienti da laboratori riconosciuti o registrati o dalla stessa azienda se in possesso di regolare registrazione o riconoscimento);
- formaggi solo stagionati (i freschi solo se provenienti da laboratori riconosciuti o registrati o dalla stessa azienda, se in possesso di regolare registrazione o riconoscimento);
- frutta e verdure fresche, sia cotte che crude;
- succhi e spremute di frutta, confetture, miele.

Il personale dell'azienda agricola, addetto alle preparazioni alimentari, deve essere in possesso di attestato di formazione in sostituzione del libretto sanitario, così come previsto dalla legge regionale n. 11 del 2003 e dalla successiva deliberazione di Giunta n. 342 del 2004.

Il Reg. (CE) n. 852 del 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, all'art. 5, stabilisce che gli operatori del settore alimentare predispongano, attuino e mantengano una o più procedure permanenti, basate sui principi HACCP (identificazione dei pericoli, dei punti critici di controllo e dei relativi limiti critici, di sistemi di sorveglianza efficaci, di azioni correttive nonché opportune verifiche e registrazioni).

Sulla base delle indicazioni fornite dalle linee guida comunitarie e regionali (deliberazione della Giunta regionale n. 1869 del 2008) in materia di semplificazione, agli operatori di fattoria sociale che effettuino le limitate operazioni di preparazione spuntini e merende è consentita l'applicazione di procedure semplificate in relazione al controllo dei possibili pericoli connessi alla ridotta attività di produzione alimentare esercitata. La rintracciabilità (art. 18 del Reg. CE n. 178 del 2002), il ritiro degli alimenti e l'obbligo di informazione delle autorità competenti (art. 19 del Reg. CE n. 178 del 2002) - pur non figurando tra i prerequisiti - devono essere, comunque, considerate prescrizioni di base.

Deve essere previsto ed attuato un sistema di registrazione delle non conformità rilevate e delle misure correttive adottate.

11.3 Vigilanza e controlli

La vigilanza sull'applicazione della legge n. 1 del 2022 e delle disposizioni attuative della Giunta regionale compete ai Comuni che effettuano il controllo nelle fattorie sociali al fine di verificare che l'attività sia svolta nel rispetto delle normative vigenti e ne trasmettono alla Regione gli esiti.

Rientra tra le competenze del Comune vigilare affinché nessuno utilizzi il logo regionale delle fattorie sociali senza essere in possesso di regolare iscrizione all'elenco delle fattorie sociali.

La Regione attraverso le strutture competenti effettua la verifica periodica delle attività svolte nelle fattorie sociali per riscontrare la permanenza dei requisiti che hanno dato il diritto all'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali.

I Servizi dei dipartimenti di Sanità pubblica delle AUSL effettuano i controlli di competenza in materia di igiene ed ambienti di lavoro.

I Comuni e la Regione effettuano almeno un controllo ogni tre anni. I controlli possono essere programmati anche congiuntamente.

Se in sede di controllo vengono accertati comportamenti non rispettosi della normativa, i Comuni dovranno applicare le sanzioni di cui all'art. 11 della legge regionale n. 1 del 2022.

I Comuni trasmettono gli esiti dei controlli alla struttura competente della Giunta regionale per una valutazione complessiva dell'attività svolta e per sottoporre i risultati all'Assemblea legislativa.

11.4 Disposizioni sanzionatorie

Le sanzioni sono stabilite all'art. 11 della legge regionale n. 1 del 2022.

In caso di reiterate violazioni della legge regionale n. 1 del 2022, il Comune può provvedere alla sospensione temporanea dell'attività da tre a sei mesi.

La perdita dei requisiti di iscrizione all'elenco o gravi violazioni della legge regionale n. 1 del 2022 comportano la cancellazione dall'elenco regionale.

E' fatta salva l'applicazione di altre misure sanzionatorie previste dalle norme vigenti.

Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 21 del 1984.